

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

**DOTT. RAFFAELE DEL PORTO**  
**DOTT. ALESSIA BUSATO**  
**DOTT. ANGELICA CASTELLANI**

**PRESIDENTE REL.**  
**GIUDICE**  
**GIUDICE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 18881 del ruolo generale dell'anno 2016  
vertente tra

PAOLO SOMMARIVA

attore, con gli avv.ti Gian Paolo Barazzoni, Lorenzo Agnoloni e Veronica Camellini

e

FRANCESCO PAMPANA

convenuto, con l'avv. Simone Ferrari

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.1.2020 e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati in via telematica.

**MOTIVAZIONE**

1. Svolgimento del processo.

La causa è stata promossa da Paolo Sommariva che, con atto di citazione notificato in data 8.11.2016, ha convenuto in giudizio Francesco Pampana, esponendo che: a) in data 18.11.2019 il Pampana aveva acquistato il 6,7% (pari a € 6.700,00=) delle quote della società Verrazzano Investimenti e Costruzioni s.r.l. (da ora, per brevità, Verrazzano), con sede in Brescia, via Aurelio Saffi, n. 15; b) in data 2.11.2010 esso attore aveva sottoscritto con il Pampana una scrittura privata, con la

quale le parti riconoscevano, in primo luogo, che la quota di € 6.700,00= del capitale sociale di Verrazzano era stata sottoscritta dal Pampana, “quanto a euro 3.350,00= in nome e per conto proprio e per euro 3.350,00= in nome proprio ma per conto, su mandato fiduciario, del Signor Sommariva Paolo per tutte le proprietà della società all'estero”; c) in forza della medesima scrittura, il Pampana si era quindi obbligato a cedere ad esso attore, “a sua semplice richiesta, la quota di euro 3.350,00= detenuta in forza del mandato fiduciario conferitogli, senza alcuna somma a titolo di prezzo della stessa in quanto tale importo è già stato regolato tra le parti”; d) ai sensi della clausola n. 4 della scrittura privata, il Pampana aveva inoltre assunto l'impegno di consultare il Sommariva prima di ogni assemblea della società; e) dopo la sottoscrizione della scrittura privata, il Pampana aveva incrementato del 3,4%, la propria quota di partecipazione in Verrazzano risultando perciò socio nella misura del 10,1%; f) a partire dal marzo 2016, esso attore aveva più volte invitato il Pampana ad adempiere agli impegni assunti; g) in data 14.7.2016, il Pampana si era dichiarato disponibile al trasferimento delle quote, subordinando tuttavia tale disponibilità al rimborso dei conferimenti in denaro nel frattempo eseguiti in favore della società; e) il Pampana aveva inoltre sempre disatteso ogni suo dovere informativo, omettendo di consultare esso attore in occasione dei versamenti effettuati e dell'incremento della propria partecipazione in Verrazzano.

Tutto ciò premesso, il Sommariva ha rassegnato articolate conclusioni dirette a ottenere: a) l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 2.11.2010; b) l'ordine al convenuto “di dar corso a tutti gli adempimenti necessari per l'effettiva corretta intestazione della quota del 3,35% della società Verrazzano ...”; c) la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 20.000,00=, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio Francesco Pampana, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale adito; nel merito ha contestato sotto vari profili la fondatezza delle domande attrici e concluso per il rigetto delle stesse con vittoria di spese.

La causa, istruita mediante produzione di documenti e assunzione di prove testimoniali, è stata trattata in decisione all'udienza del 23.1.2020 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

## 2. Eccezione di incompetenza.

Va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito.

Per giurisprudenza costante, *“in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) non solo l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri, ma anche quello di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che non solo in mancanza di*

*tale contestazione, ma anche in mancanza di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito*" (fra le altre, Cass. n. 17311/2018 e Cass. n. 15996/2011).

Nel caso in esame, il Pampana ha contestato la competenza del Tribunale di Brescia assumendo, quanto al *forum contractus*, che il contratto era stato concluso in Tirrenia, ma non ha però fornito idonea prova di tale circostanza.

L'apposizione del timbro postale ai fini della "data certa" presso l'ufficio di Tirrenia (o Arena Metato) sul documento che contiene il contratto, nulla dice quanto al luogo della sua conclusione, atteso che il documento in esame può essere stato senz'altro sottoscritto in Brescia (come sostenuto dal Sommariva) e successivamente, nel corso della stessa giornata, presentato presso l'ufficio postale in provincia di Pisa per l'apposizione del timbro (il tragitto da Brescia a Pisa richiede difatti poche ore).

La prova del luogo di conclusione del contratto non emerge poi dalla deposizione resa dal teste Francesco Vazzoloretto, introdotto dal Pampana e da questi incaricato di richiedere l'apposizione del timbro: (*"Nulla so quanto alla redazione della scrittura, che mi fu consegnata già completata e sottoscritta [...] confermo di aver visto il Sommariva più volte negli uffici di Tirrenia, ma nulla posso dire quanto alla giornata del 2.11.2010"*).

Le testi Gloria Cartabia e Emanuela de Polignol (introdotte entrambe dal Sommariva) hanno infine sostanzialmente confermato la presenza del Sommariva in Lombardia nella giornata del 2.11.2010.

In difetto di prova delle circostanze poste a fondamento della contestazione relativa al "luogo in cui è sorta l'obbligazione", la competenza risulta perciò correttamente radicata presso il tribunale di Brescia quale *forum contractus*.

### 3. Merito.

Le domande proposte dall'attore sono fondate, nei limiti di cui ora si dirà.

#### 3.1. Accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.

Il Pampana, costituitosi in giudizio, non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata in data 2.11.2010, sottoscrizione che deve pertanto aversi per riconosciuta ai sensi dell'art. 215, 1° comma, n. 2, c.p.c..

La domanda deve essere perciò accolta.

#### 3.2. Ordine di dar seguito agli adempimenti necessari al trasferimento delle quote.

La domanda di condanna del Pampana al trasferimento della quota del 3,35% di Verrazzano in favore del Sommariva va accolta.

Ai sensi della clausola n. 3 della scrittura privata in data 2.11.2010, il Pampana si è infatti espressamente obbligato a trasferire al Sommariva, a sua semplice richiesta, la quota di euro 3.350,00= "senza alcuna somma a titolo di prezzo della stessa".

Come accennato in narrativa, il Pampana non contesta di dover trasferire al Sommariva la quota del 3,35% della società Verrazzano, ma subordina tale trasferimento al rimborso, da parte del Sommariva, della quota proporzionale dei versamenti nel frattempo effettuati quali “finanziamenti alla società eseguiti proporzionalmente dai soci e deliberati dall’assemblea dei soci di Verrazzano Investimenti Immobiliari s.r.l.”, sollevando, a tal fine eccezione di inadempimento.

L’eccezione risulta tuttavia impropriamente formulata.

Il contratto concluso fra le parti stabilisce, come ricordato, l’obbligo del Pampana di trasferire la quota sociale senza il pagamento di alcun prezzo e nulla prevede quanto alla sorte degli eventuali versamenti *medio tempore* eseguiti a vario titolo dal fiduciario.

Le prestazioni in esame risultano perciò estranee al sinallagma contrattuale e l’eventuale inadempimento relativo a tali prestazioni non può essere utilmente invocato a sostegno dell’eccezione ex art. 1460 c.c., pur valutato il tenore del contratto nel suo complesso (in argomento, Cass. 2720/2009, secondo cui “nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l’eccezione *inadimplenti non est adimplendum*, occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall’art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte”).

Si osserva infatti che il naturale corrispettivo del trasferimento delle quote sociali è rappresentato, di norma, dal pagamento del relativo prezzo (la cui debenza, tuttavia, è stata espressamente esclusa, nel caso in esame, come da clausola n. 3 della scrittura privata citata); mentre la natura degli apporti di denaro eseguiti dai soci in favore della società può risultare la più varia.

Tali apporti possono infatti avere natura di finanziamenti ordinari (con conseguente credito restitutorio “pieno”), di finanziamenti ex art. 2467 c.c. (con conseguente credito restitutorio postergato) o anche di meri conferimenti di capitale di rischio, potendo quindi circolare in alcune delle ipotesi ora menzionate anche indipendentemente dal trasferimento delle quote.

Ne deriva l’impossibilità di ritenere, nel caso in esame, tali prestazioni necessariamente comprese nel sinallagma contrattuale, in difetto di idonea prova quanto alla effettiva natura dei versamenti effettuati.

In tale contesto, come detto, il Pampana non propone un’espressa domanda di pagamento della quota proporzionale dei versamenti effettuati in favore della società, limitandosi a formulare sul punto una mera eccezione di inadempimento; ribadita pertanto l’infondatezza dell’eccezione sollevata, la domanda proposta dal Sommariva va accolta, restando impregiu-

dicata, nel presente giudizio, la questione relativa al diritto del Pampana di ottenere dal Sommariva il rimborso di spese e oneri connessi alla titolarità delle quote.

Il Pampana va quindi condannato al trasferimento, in favore dell'attore, della quota del 3,35% del capitale sociale di Verrazzano.

3.3. Domanda di risarcimento del danno.

La domanda di condanna del Pampana al risarcimento dei danni va rigettata, non avendo l'attore fornito alcuna prova dei (pretesi) danni lamentati (in realtà, nemmeno allegati).

4. Il Pampana, sostanzialmente soccombente, va infine condannato alla rifusione delle spese sostenute dal Sommariva per il presente giudizio, che si liquidano (applicati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 1.100,01= a € 5.200,00=) in € 560,00= (come richiesto) per spese ed € 2.430,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

#### **P.Q.M.**

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accerta l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata 2.11.2010 per cui è causa; condanna il convenuto Francesco Pampana a trasferire, in favore dell'attore Paolo Sommariva, la quota del 3,35% di Verrazzano Investimenti Immobiliari s.r.l.; rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni; condanna il Pampana al pagamento, in favore del Sommariva, della somma di € 2.990,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.

Brescia, 15.6.2020.

Il presidente estensore  
dott. Raffaele Del Porto